

### REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA SIECVI

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto della SIECVI, con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci del 12 dicembre 2010 è adottato il seguente Regolamento elettorale.

#### **Premessa**

Le norme di cui al presente Regolamento elettorale hanno lo scopo di disciplinare e illustrare le modalità di svolgimento delle Elezioni Nazionali nell'ambito dell'Assemblea Generale dei Soci e delle Elezioni Regionali nell'ambito dell'Assemblea Regionale dei Soci.

È cura e responsabilità del Presidente e del Delegato Regionale uscenti controllare il corretto adempimento delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento e il rispetto delle norme previste nel Sistema Qualità della SIECVI.

#### **Articolo 1 - Elezioni nazionali**

In base alle disposizioni statutarie ogni due anni si svolgono le Elezioni Nazionali per:

- la nomina del Presidente Eletto e dei membri scaduti del Consiglio Direttivo,
- il rinnovo del Collegio dei Revisori;
- il rinnovo del Collegio dei Probiviri;
- la nomina del rappresentante dei Soci Aggregati;

Le Elezioni Nazionali vengono indette di norma nell'ambito del Congresso Nazionale della SIECVI.

In tale sede vengono presentati i candidati alla carica di Presidente Eletto e di membro del Consiglio Direttivo, è nominata la Commissione Elettorale e vengono presentati i Soci Aggregati candidati alla rappresentanza nel Consiglio Nazionale.

#### **REQUISITI DEI CANDIDATI**

I soci ordinari che desiderano candidarsi a una delle cariche elettive associative devono possedere i seguenti requisiti all'atto della presentazione della propria candidatura:

##### **1. PRESIDENTE**

- a) Socio in regola con le quote associative da almeno 10 anni senza soluzione di continuità
- b) Certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare generale e certificazione di competenza in almeno 2 alte specialità in corso di validità
- c) Copertura di almeno un mandato nell'ambito delle cariche istituzionali (CD, SSOO) previste dalle norme vigenti o pregresse dello statuto della SIECVI
- d) Certificazione Corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguito entro gli ultimi tre anni
- e) Numero minimo di 10 pubblicazioni scientifiche censite su Index Medicus

##### **2. COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a) Socio in regola con le quote associative da almeno 5 anni senza soluzione di continuità
- b) Certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare generale e certificazione di competenza in almeno 1 alta specialità in corso di validità
- c) Copertura di almeno un mandato nell'ambito delle cariche istituzionali (CD, SSOO, Delegato Regionale) previste dalle norme vigenti o pregresse dello statuto della SIECVI

- d) Certificazione Corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguito entro gli ultimi tre anni
- e) Numero minimo di 5 pubblicazioni scientifiche recensite su Index Medicus

### **Articolo 2 - Elezioni regionali**

Le Elezioni Regionali per il rinnovo del Delegato Regionale vengono indette nell'ambito delle rispettive Assemblee Regionali appositamente convocate, secondo quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto, entro il mese precedente le Elezioni Nazionali.

In tali sedi vengono presentati i candidati alla carica di Delegato Regionale e nominate le Commissioni Elettorali.

### **REQUISITI DEI CANDIDATI**

I soci ordinari che desiderano candidarsi a **DELEGATO REGIONALE** devono possedere i seguenti requisiti all'atto della presentazione della propria candidatura

- a) Socio in regola con le quote associative da almeno 3 anni continuativi
- b) Certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare generale
- c) Certificazione Corso sul Sistema di Gestione per la Qualità conseguita entro gli ultimi tre anni

### **Articolo 3 – Verifiche preliminari**

#### **Accettazione delle Candidature**

L'ammissibilità dei candidati è decisa dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. I candidati ammessi sono ufficialmente presentati attraverso i mezzi di comunicazione dell'Associazione. I candidati esclusi ricevono, su richiesta, le motivazioni della eventuale esclusione.

1. I candidati alla Presidenza sono tenuti ad elaborare un documento che definisca, secondo una griglia prestabilita fornita dalla Segreteria su richiesta, la politica scientifico-culturale, organizzativo-gestionale e per la qualità che intendono attuare nel biennio per cui si candidano, da presentare al Comitato per le candidature unitamente al documento attestante il possesso dei requisiti richiesti, al curriculum vitae, alla richiesta di candidatura firmata, alla lettera di sostegno firmata da almeno 4 Delegati Regionali, o 20 soci in regola di almeno 2 regioni diverse, e ad altra documentazione che i candidati riterranno utile. I documenti dei rispettivi candidati ammessi saranno pubblicizzati attraverso i mezzi di comunicazione dell'Associazione.
2. I candidati alla carica di Consigliere dovranno presentare al Comitato per le candidature la richiesta di candidatura firmata, unitamente al documento attestante il possesso dei requisiti richiesti, al curriculum vitae, alla lettera di sostegno firmata da almeno 2 Delegati Regionali, o 10 soci in regola di almeno 2 regioni diverse, e ad altra documentazione che i candidati riterranno utile. In corso di campagna elettorale e all'atto della presentazione delle candidature in Assemblea i candidati dovranno dichiarare il proprio orientamento di supporto elettivo al programma di quale dei candidati alla presidenza.
3. I candidati a Delegato Regionale sono tenuti ad elaborare un documento che definisca, secondo una griglia prestabilita fornita su richiesta dalla Segreteria, la politica scientifico-culturale, organizzativa e per la qualità che, in linea con le finalità statutarie dell'Associazione, intendono promuovere nell'ambito della propria regione, da presentare al Comitato per le candidature unitamente al documento attestante il possesso dei requisiti richiesti, al curriculum vitae, alla richiesta di candidatura firmata, alla lettera di sostegno firmata da almeno 5 Soci in regola della propria Regione e ad altra documentazione che i candidati riterranno utile.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in Segreteria almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

L'ammissibilità dei candidati sarà comunicata almeno 7 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea elettiva agli interessati e al Segretario nazionale SIECVI, per l'elezione nazionale, al Delegato uscente per l'elezione regionale.

Il Segretario e i Delegati uscenti hanno il compito di presentare i candidati in assemblea per le rispettive elezioni.

Le operazioni di voto avvengono dopo la verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto in Assemblea.

Si intendono avere diritto di voto tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote associative, inclusa quella dell'anno in corso, anche ove tali versamenti vengano regolarizzati nella data dell'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

In caso di rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art.8 dello Statuto, le deleghe scritte devono essere conferite con modalità che consentano alla Commissione Elettorale la verifica dell'identità del delegante, quali a titolo esemplificativo l'allegazione alla delega di copia di un valido documento di identità o la redazione della delega su foglio di ricettario personale o altre formalità che saranno appositamente indicate nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 4 – Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea Generale dei Soci nell'ambito delle Elezioni Nazionali è composta da cinque Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

La Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea Regionale dei Soci nell'ambito delle Elezioni Regionali è composta da tre Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Le Commissioni Elettorali, come sopra formate, eleggono al loro interno il Presidente del seggio.

#### **Articolo 5 – Operazioni di voto per la nomina del Presidente Eletto, del Consiglio Direttivo e del Delegato Regionale**

Ogni voto dovrà essere espresso sulle apposite schede, su cui dovrà essere indicato un massimo di un nominativo per il Presidente Eletto, di tanti nominativi quanti sono i membri del Consiglio Direttivo scaduti e oggetto di rinnovo e di un nominativo nel caso di elezione del Delegato Regionale.

I voti dovranno essere espressi sempre con cognome o, in caso di omonimia, nome e cognome o altra indicazione di riconoscimento del Socio votato.

Dopo l'espressione del voto le schede dovranno essere depositate nell'urna posta dinanzi alla Presidenza del seggio.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni elettorali.

#### **Articolo 6 – Operazioni di voto per la nomina dei Proviviri e dei Revisori dei Conti**

Sulla stessa scheda per l'elezione del Consiglio Direttivo e nella stessa seduta elettorale dovranno essere indicati in aggiunta e fino ad un massimo di tre i nomi per l'elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri e fino ad un massimo di due i nomi per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 7 – Operazioni di voto per la nomina del rappresentante dei Soci Aggregati**

In occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale i Soci Aggregati in regola con la quota associativa, compresa quella dell'anno in corso, eleggono nel loro ambito il proprio

rappresentante per il Consiglio Nazionale.

Dopo la verifica del loro diritto di voto, essi ricevono una scheda su cui deve essere espressa la scelta di voto, indicando per cognome un solo candidato.

Per quanto non detto in questo articolo valgono le disposizioni previste per il rinnovo delle cariche sociali nel presente regolamento.

### **Articolo 8 – Verbale**

Dalle operazioni elettorali dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio elettorale e dai componenti della Commissione elettorale che sarà consegnato al Segretario in carica e depositato nella sede della Società.

### **Articolo 9 – Impugnativa**

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente Regolamento possono esser impuginate dai Soci il cui dissenso risulti dal verbale di cui al precedente articolo, nel termine di un mese dalla data di effettuazione delle operazioni stesse, dinanzi al Collegio dei Probiviri che deciderà con le modalità e i termini statutariamente previsti.

### **Articolo 10 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della SIECVI.